



**CONFCOMMERCIO**  
IMPRESE PER L'ITALIA

Provincia di Napoli

# FILO DIRETTO



**Aprile**  
**2/2018**

# Ampliamento della soglia reddituale per l'esenzione del pagamento del canone Rai per soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni – Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 febbraio 2018

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2018, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 febbraio 2018 con il quale viene ampliata, per il 2018, **sino ad euro 8.000** la soglia reddituale ai fini dell'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo, in favore dei soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni.

In particolare, il limite reddituale fa riferimento ai redditi dichiarati nell'anno precedente e passa così da 6.713,98 a 8.000 euro.

Spetterà ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate definire le modalità di attuazione della predetta agevolazione.

## Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre lavoratore - INPS

Si segnala che l'INPS, con messaggio n. 894/2018, ha fornito chiarimenti in merito alla proroga ed ampliamento del congedo obbligatorio ed il ripristino del congedo facoltativo per i padri lavoratori dipendenti di cui all'articolo 4, comma 24, lett. a), legge n. 92/2012, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno solare 2018.

Nello specifico l'Istituto ha precisato che la durata del congedo obbligatorio per il padre è aumentata, per l'anno 2018, a quattro giorni, da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita del figlio o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale.

E' stato inoltre ripristinato, per il 2018, la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Rimane fermo che, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno solare 2017, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a due soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell'anno 2018.

## Esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato - Circolare INPS n. 40 del 2 marzo 2018

Con riferimento all'esonero contributivo per le nuove assunzioni, a partire dal 1° gennaio 2018, di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato *ex Lege* n. 205/17, art. 1, c. 100-108 e 113-115, sono stati resi disponibili i primi chiarimenti da parte dell'Inps con Circolare n. 40/2018. Si ricorda che l'incentivo in oggetto è pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore, con esclusione di premi e contributi INAIL. Il limite massimo annuo è di 3.000 euro, da riparametrare su base mensile. La durata del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione.

La medesima agevolazione può essere riconosciuta nelle ipotesi di mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato. In questo caso, il beneficio trova applicazione per un periodo massimo di 12 mesi, fermo restando l'importo massimo pari a 3.000 euro. L'esonero è, inoltre, elevato nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore, sempre con esclusione di premi e contributi INAIL, per 36 mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare su base mensile, nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato riguardino giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato duale. La circolare chiarisce che l'esonero non è considerato aiuto di stato, pertanto l'incentivo ricevuto tramite la disciplina dell'esonero non dovrà essere considerato nel calcolo dei regimi agevolativi.

## Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo. Indici ISTAT

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n.62 del 15 marzo 2018 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al **me­se di gennaio 2018**, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della Legge 392/78 ed ai sensi della Legge 449/97. La variazione annuale gennaio 2017 – gennaio 2018 è pari a 0,9 (75% = 0,675). La variazione biennale gennaio 2016 – gennaio 2018 è pari a 1,8 (75% = 1,350).

## Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA – Modifica delle informazioni da trasmettere – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2018

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2018, è stata approvata una nuova versione del modello per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, nonché le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Rispetto al modello precedentemente approvato con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017, il nuovo modello è composto da:

- il frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- il quadro VP.

Il modello in parola dovrà essere utilizzato a decorrere dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo trimestre dell'anno d'imposta 2018, da presentare entro l'ultimo giorno del mese di maggio 2018.

È, infine, previsto che, per quanto non diversamente disposto dal Provvedimento in commento, restano applicabili le disposizioni contenute nel citato Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2017.

## **Garanzia Giovani– Nuovi incentivi per le assunzioni – Indicazioni operative – Circolari INPS nn. 48 e 49**

Si segnala che l'INPS ha fornito le istruzioni operative per l'utilizzo dei due nuovi incentivi per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 nel Mezzogiorno a valere sul PON SPAO e a favore dei giovani NEET iscritti al programma Garanzia Giovani a valere sul PON IOG.

Si evidenziano di seguito gli aspetti di maggiore interesse. Viene precisato che entrambe le tipologie di incentivo possono essere riconosciute in favore dello stesso lavoratore per un solo rapporto. Pertanto dopo la prima concessione non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall'entità dell'effettiva fruizione del beneficio. Inoltre, nel confermare che l'autorizzazione alla fruizione degli incentivi verrà effettuata in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, viene tuttavia precisato che per le sole istanze presentate in assenza del modulo telematico di richiesta (ossia tra il 1° gennaio 2018 ed il 19 marzo 2018) e per quelle presentate fino ai 15 giorni successivi alla sua pubblicazione verrà utilizzato l'ordine cronologico della decorrenza dell'assunzione.

Per quanto concerne, poi, la possibilità di sospensione del periodo di godimento delle agevolazioni, si ricorda che l'assenza obbligatoria per maternità rappresenta l'unica causale, fermo restando in ogni caso il termine perentorio del 29 febbraio 2020. Con riferimento alle agevolazioni in caso di contratti di apprendistato professionalizzante, le circolari 48 e 49 precisano che verranno riconosciute solo durante il periodo formativo. Pertanto, nel caso in cui il rapporto di apprendistato abbia una durata pari o superiore a dodici mesi, la misura dell'incentivo corrisponderà a quella prevista per i rapporti a tempo indeterminato, mentre qualora la durata del periodo formativo inizialmente concordata sia inferiore a dodici mesi, l'importo del beneficio spettante sarà proporzionalmente ridotto in base all'effettiva durata dello stesso.

Naturalmente l'esonero riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro nei primi dodici mesi di rapporto e, quindi, per gli anni successivi al primo il datore di lavoro continuerà ad applicare le aliquote contributive già previste per la specifica tipologia contrattuale.

## **IRPEF – Dichiarazioni dei redditi persone fisiche relative al periodo di imposta 2016 – Statistiche del Dipartimento delle Finanze.**

Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha diffuso i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno di imposta 2016.

### **1. Numero di contribuenti.**

Sono circa 40,9 milioni i contribuenti che hanno assolto l'obbligo dichiarativo, direttamente, attraverso la presentazione dei modelli di dichiarazione UNICO e 730, ovvero indirettamente, attraverso la dichiarazione dei sostituti d'imposta con la Certificazione Unica.

### **2. Tipo di dichiarazione.**

Sono 20,2 milioni le persone fisiche che hanno utilizzato il modello 730 con un aumento di 500.000 contribuenti rispetto all'anno precedente; 9,8 milioni hanno presentato, invece, Redditi Persone Fisiche, mentre i dati dei restanti 10,9 milioni di contribuenti, non tenuti alla presentazione della dichiarazione, sono stati acquisiti tramite il modello CU compilato e trasmesso dal sostituto d'imposta.

### **3. Reddito complessivo dichiarato.**

Il reddito complessivo totale dichiarato ammonta a circa 843 miliardi di euro (+ 10 miliardi rispetto al precedente anno), per un valore medio di 20.940 euro. Il confronto omogeneo con l'anno precedente mostra un aumento del reddito complessivo medio dichiarato dell'1,2%.

L'analisi territoriale conferma che la Regione con reddito medio complessivo più elevato è la Lombardia (24.750 euro), seguita dalla Provincia Autonoma di Bolzano (23.450 euro), mentre la Calabria presenta il reddito medio più basso (14.950 euro). Anche nel 2016, il reddito medio nelle Regioni del Sud e del Centro è cresciuto meno rispetto alla media nazionale.

### **4. Tipologie di reddito dichiarate.**

I redditi da lavoro dipendente e da pensione rappresentano circa l'82% del reddito complessivo dichiarato: il solo reddito da pensione, ammonta al 30% del totale del reddito complessivo.

I lavoratori autonomi hanno il reddito medio più elevato, pari a 41.740 euro, mentre il reddito medio dichiarato dagli imprenditori è pari a 21.080 euro.

Il reddito medio dichiarato dai lavoratori dipendenti è pari a 20.680 euro, quello dei pensionati a 17.170 euro e, infine, il reddito medio da partecipazione in società di persone ed assimilate risulta di 17.990 euro. A questo proposito non bisogna dimenticare che la quasi totalità dei redditi da capitale è soggetta a tassazione sostitutiva e non rientra pertanto nell'Irpef.

E' opportuno ribadire che per "imprenditori" nelle dichiarazioni Irpef si intendono i titolari di ditte individuali, escludendo pertanto chi esercita attività economica in forma societaria; inoltre, la definizione di imprenditore non può essere assunta come sinonimo di "datore di lavoro" in quanto la gran parte delle ditte individuali non ha personale alle proprie dipendenze. Pertanto – come precisato dal Dipartimento delle Finanze – è improprio utilizzare i dati sopra riportati per confrontare i redditi degli "imprenditori" con quelli dei "dipendenti".

Rispetto al 2014, il reddito medio da pensione mostra una crescita dell'1,8%, confermando il trend degli anni precedenti.

Crescono anche i redditi medi d'impresa (+5,3%), da lavoro autonomo (+9,0%) e da

partecipazione (+5,7%), anche per effetto della contrazione del numero dei dichiaranti con livelli reddituali bassi.

Invece, i redditi medi da lavoro dipendente rimangono sostanzialmente stabili (+0,1%).

Nel 2016 l'ammontare del reddito da fabbricati soggetto a tassazione ordinaria ammonta a 27,5 miliardi di euro, con una riduzione del 2,4% rispetto al 2015. I redditi da fabbricati di immobili locati soggetti a tassazione sostitutiva (cedolare secca) presentano un incremento del 9,4%, se soggetti ad aliquota ordinaria (al 21%) e del 31,6% se soggetti ad aliquota ridotta.

#### 5. **Premi di produttività e agevolazione per contribuenti impatriati**

La nuova tassazione sostitutiva dei premi di produttività introdotta nel 2016 (aliquota agevolata del 10%), ha interessato circa 1,9 milioni di soggetti, per un ammontare di circa 2 miliardi di euro di retribuzione.

Nel 2016 è stato anche introdotto il regime agevolato per i lavoratori impatriati che prevede l'imponibilità sul 70% dei redditi anziché sull'intero ammontare. Il regime è stato utilizzato da circa 1.300 soggetti. Tale regime si aggiunge agli altri due già esistenti: quello per il "rientro dei cervelli", che ha interessato oltre 2.200 soggetti e che prevede l'imponibilità sul 20% dei redditi per le donne e sul 30% per gli uomini, e quello per i docenti e ricercatori rientranti in Italia<sup>10</sup>, che ha interessato oltre 1.200 soggetti e che prevede l'imponibilità soltanto sul 10% del reddito. Per i regimi "impatriati" e "rientro dei cervelli" i redditi medi lordi sono pari a 84.968.

#### 6. **Imposta netta.**

Non considerando gli effetti del bonus di 80 euro, trattato singolarmente, l'imposta netta Irpef risulta pari, in media, a 5.070 euro (+2%) ed è dichiarata da circa 30,8 milioni di soggetti, pari al 75% del totale dei contribuenti.

Oltre 10 milioni di soggetti, invece, hanno un'imposta netta pari a zero. Si tratta, prevalentemente, di contribuenti con livelli reddituali compresi nelle soglie di esenzione, ovvero di coloro la cui imposta lorda si azzerava per effetto delle numerose detrazioni riconosciute dal nostro ordinamento. Inoltre, considerando i soggetti la cui imposta netta è interamente compensata dal bonus mensile di 80 euro, i soggetti che, di fatto, non versano l'Irpef, salgono a circa 12,3 milioni. L'imposta netta totale dichiarata, pari a 156 miliardi di euro, sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente.

#### 7. **Analisi per classi di reddito.**

Analizzando i contribuenti per fasce di reddito complessivo, si osserva che il 45% dei contribuenti, che dichiara solo il 4,2% dell'Irpef totale, si colloca nella classe fino a 15.000 euro; in quella tra i 15.000 ed i 50.000 euro si posiziona il 50% dei contribuenti, che dichiara il 57% dell'Irpef totale, mentre solo il 5,3% dei contribuenti dichiara più di 50.000 euro, versando il 39% dell'Irpef totale.

Rispetto all'anno precedente, aumenta il numero dei soggetti che dichiarano più di 50.000 euro (+38.000).

I contribuenti con un reddito complessivo maggiore di 300.000 euro sono anche tenuti al pagamento del contributo di solidarietà del 3% sulla parte di reddito eccedente tale soglia: si tratta di circa 35.000 soggetti (0,1% del totale), per un ammontare complessivo di 321 milioni di euro (circa 9.439 euro in media).

#### 8. **Addizionali Regionale e Comunale.**

Nel 2016 è in vigore il blocco delle aliquote dei tributi locali per cui gli aumenti scattano a causa dei deficit sanitari.

L'addizionale regionale Irpef ammonta nel 2016 a circa 11,9 miliardi di euro (+0,9% rispetto al 2014). La media è pari a 410 euro (400 euro nel 2015).

I valori più alti si registrano nel Lazio (640 euro), seguito dal Piemonte (510 euro), in relazione agli automatismi fiscali previsti in caso di deficit sanitario e attivi in entrambe le Regioni. I valori più bassi si rilevano nelle Regioni Basilicata e Sardegna (entrambe a 270 euro). L'addizionale comunale Irpef ammonta, invece, complessivamente a 4,7 miliardi di euro, in aumento del 0,9% rispetto al 2015, con un importo medio pari a 190 euro, che varia dal valore

massimo di 250 euro nel Lazio, al valore minimo di 60 euro nella Provincia Autonoma di Bolzano.

## Sacchetti

Si informa che la Commissione speciale del Consiglio di Stato, con parere del 29 marzo 2018 n. 859, ha risposto a due quesiti posti dal Ministero della Salute in merito alla commercializzazione dei sacchetti monouso per frutta e verdura.

Di seguito i due quesiti:

1. se sia possibile per i consumatori utilizzare nei soli reparti di vendita a libero servizio (frutta e verdura) sacchetti monouso nuovi dagli stessi acquistati al di fuori degli esercizi commerciali, conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti;
2. in caso di risposta positiva, se gli operatori del settore alimentare siano obbligati e a quali condizioni a consentirne l'uso nei propri esercizi commerciali.

Il parere del Consiglio di Stato risponde positivamente a entrambe le domande sancendo la possibilità per i consumatori di utilizzare il contenitore (purché nuovo e integro) che hanno portato da casa o hanno acquistato autonomamente fuori dal negozio. Nel parere si legge, infatti, che *"fermo restando il primario interesse alla tutela della sicurezza e igiene degli alimenti, è possibile per i consumatori utilizzare nei soli reparti di vendita a libero servizio come frutta e verdura, sacchetti monouso nuovi dagli stessi acquistati al di fuori degli esercizi commerciali, conformi alla normativa sui materiali a contatto con gli alimenti, senza che gli operatori del settore alimentare possano impedire tale facoltà né l'utilizzo di contenitori alternativi alle buste in plastica, comunque idonei a contenere alimenti quale frutta e verdura, autonomamente reperiti dal consumatore; non può inoltre escludersi, alla luce della normativa vigente"*.

Le borse in plastica ultraleggere utilizzate per la frutta e verdura all'interno degli esercizi commerciali "devono" essere compravendute dato che la borsa, per legge, è un bene avente un valore autonomo ed indipendente da quello della merce che è destinata a contenere. In conclusione – in quanto beni autonomamente commerciabili – non possono essere sottratte alla logica del mercato. Per tale ragione, non sembra consentito escludere la facoltà del loro acquisto all'esterno dell'esercizio commerciale nel quale saranno poi utilizzate, in quanto, per l'appunto, considerate di per sé un prodotto autonomamente acquistabile, avente un valore indipendente da quello delle merci che sono destinate a contenere. Laddove il consumatore non intenda acquistare il sacchetto ultraleggero commercializzato dall'esercizio commerciale per l'acquisto di frutta e verdura sfusa, potrà utilizzare sacchetti in plastica autonomamente reperiti, solo se, idonei a preservare l'integrità della merce e rispondenti alle caratteristiche di legge. Il criterio generale è che devono essere sufficientemente inerti da escludere il trasferimento di sostanze ai prodotti alimentari in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana o da comportare una modifica della composizione dei prodotti alimentari o un deterioramento delle loro caratteristiche. Non sembra possibile per l'esercizio commerciale vietare tale facoltà, ma grava comunque un obbligo di controllo su tutti i fattori potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza dei prodotti compravenduti all'interno del punto vendita, e anche sugli eventuali sacchetti che il consumatore intende utilizzare, in quanto soggetto che deve garantire l'integrità dei prodotti ceduti dallo stesso, può vietare l'utilizzo di contenitori autonomamente reperiti dal consumatore solo se non conformi alla normativa di volta in volta applicabile per ciascuna tipologia di merce, o comunque in concreto non idonei a venire in contatto con gli alimenti.

# Agevolazioni fiscali – Detrazioni per il risparmio energetico 2018 – Invio delle pratiche – Nuovo sito internet ENEA

Si informa che ENEA ("Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile") ha predisposto uno specifico sito internet - [finanziaria2018.enea.it](http://finanziaria2018.enea.it) - dedicato all'invio telematico della documentazione necessaria a usufruire delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (cosiddetti "ecobonus") conclusi dopo il 31 dicembre 2017. Il sito è già attivo.

## 1. **Le novità della legge di bilancio 2018.**

Si ricorda che la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici è stata introdotta dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, commi da 344 a 347, della L. n. 296 del 2006).

Nel corso degli anni il Legislatore ha più volte modificato la relativa disciplina, prorogandone di volta in volta l'operatività.

Da ultimo, in materia è intervenuta la legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 3, della L. n. 205 del 2017) in base alla quale:

- è stata prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione nella misura del 65%;
- la detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative all'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto). La detrazione nella misura del 50% si applica anche alle spese sostenute nel 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro;
- la detrazione, invece, è del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale: con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII; con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; con generatori d'aria calda a condensazione;
- è stato introdotto un nuovo tipo di spesa agevolabile: acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%;
- la possibilità di cessione del credito corrispondente alla detrazione viene estesa anche alle ipotesi di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali;
- per le spese relative agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica spetta una detrazione maggiorata all'80%, se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, ovvero dell'85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori. In tal caso, la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio;



- gli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) possono beneficiare di tutte le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica (e non più solo di quelle sulle parti comuni che danno diritto a detrazioni maggiorate del 70% e del 75%).

## Dichiarazione dei redditi 2017 – Distribuzione delle imposte relative al 2016

Si informa che sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)), i cittadini che hanno presentato la dichiarazione dei redditi nel 2017, potranno conoscere come sono state distribuite le imposte relative al 2016, accedendo al proprio cassetto fiscale o nella dichiarazione precompilata.

Si tratta di un progetto voluto dall'Amministrazione finanziaria con l'obiettivo di migliorare il senso di partecipazione dei cittadini troppo spesso considerati soltanto contribuenti.

A tal fine, le principali voci di spesa dello Stato sono riassunte in una tabella e in un "grafico a torta" attraverso i quali il contribuente potrà verificare concretamente il percorso compiuto dalle imposte in base alla propria dichiarazione dei redditi 2017.

La destinazione delle imposte è stata predisposta sulla base dei dati analitici della spesa pubblica elaborata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nel totale delle imposte considerate, oltre all'IRPEF sono ricomprese, se dovute, le addizionali regionali e comunali IRPEF, la cedolare secca sulle locazioni, il contributo di solidarietà, l'acconto per somme assoggettate a tassazione separata, l'imposta sostitutiva sui premi di risultato, l'imposta sostitutiva per il "regime di vantaggio" e il "regime forfetario".

Si ricorda che i cittadini possono accedere al cassetto fiscale mediante nome utente, password e pin dei servizi on-line dell'Agenzia delle Entrate o con la "Carta Nazionale dei Servizi". È possibile, invece, accedere alla propria dichiarazione precompilata tramite Spid - il Sistema Pubblico di Identità Digitale - che consente di utilizzare le stesse credenziali per tutti i servizi on-line delle Pubbliche Amministrazioni e delle imprese aderenti. In alternativa, i cittadini possono utilizzare nome utente, password e pin dei servizi on-line dell'Agenzia delle Entrate, la Carta Nazionale dei Servizi, le credenziali rilasciate dall'INPS e quelle del portale NoiPa (per i dipendenti pubblici).

Resta, naturalmente, ferma la possibilità di rivolgersi ad un CAF o di delegare un professionista.

## Studi di Settore - Approvazione delle modifiche applicabili al periodo d'imposta 2017 – Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 marzo 2018

Si informa che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2018, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 marzo 2018, con cui sono state approvate le modifiche agli Studi di Settore per il periodo di imposta 2017. In particolare, con il decreto in esame, sono state approvate:

- la nota tecnica e metodologica relativa agli interventi correttivi per la gestione delle **imprese minori in contabilità semplificata**, che determinano il reddito ai sensi dell'art. 66 del Tuir.

- la nota tecnica e metodologica relativa all'aggiornamento della «**Territorialita' dei Factory Outlet Center**», che modifica lo **Studio di Settore YM05U** – Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori;
- la nota tecnica e metodologica relativa all'aggiornamento delle «**Aggregazioni comunali**», che modifica lo **Studio di Settore YG44U** – Alberghi, affittacamere, case ed appartamento per brevi vacanze, *bed and breakfast, residence*, a seguito delle variazioni amministrative occorse nel 2017;
- la nota tecnica e metodologica relativa all'aggiornamento della «**Territorialità del livello delle tariffe applicate per l'erogazione del servizio taxi**», che modifica lo **Studio di Settore WG72A** – Trasporto con taxi e autonoleggio di autovetture con conducente;
- la nota tecnica e metodologica, relativa all'aggiornamento delle «Analisi territoriali» a livello comunale, a seguito della istituzione e ridenominazione di alcuni comuni, e a livello provinciale, a seguito dell'introduzione del nuovo assetto degli enti territoriali regionali della Sardegna, nel corso dell'anno 2017.

Con il medesimo provvedimento sono state approvate, inoltre, le modifiche alla nota tecnica e metodologica dello **Studio di Settore WG68U** – Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco.

In particolare, viene disposto che la soglia minima e quella massima dell'indicatore di coerenza economica "**Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo di imposta**" dello Studio in parola, indicate nel sub allegato 13.E al D.M. 29 dicembre 2014, dal periodo di imposta incorso alla data del 31 dicembre 2016, sono rispettivamente poste pari a euro **1,13** e **1,25**.

Per i contribuenti che utilizzano in modo prevalente carburante acquisito da cisterne interne all'impresa o tramite consorzi o gruppi d'acquisto, viene stabilito che l'indicatore di coerenza in parola non fornisce esiti di coerenza in relazione a valori inferiori alla soglia minima.